

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI DISTACCO DEL GAS PER SITUAZIONI DI PERICOLO IMMEDIATO/POTENZIALE O PER MANCATO ADEGUAMENTO

PREMESSA

La l.r. 19/2015, il DPR 74/2013 e il D. Lgs. 192/21005 non sono norme inerenti la sicurezza ma l'efficienza energetica: sulla sicurezza intervengono altre normative (come il DM 37/2008).

Quando la l.r. 19/2015 presenta punti di contatto, per ovvi motivi, con il tema della sicurezza (come avviene per il comma 2, lettera a), dell'art. 7)), non può quindi normare tale tema, introducendo ulteriori adempimenti per i manutentori, ma solo regolamentare quanto già previsto in merito nelle diverse norme.

Si ribadisce che la l.r. 19/2015 e relativi provvedimenti conseguenti (ivi compreso lo strumento CURMIT) non possono e non devono essere finalizzati a gestire problemi di sicurezza; tuttavia, quando a seguito di un controllo documentale (vedi successivo Caso 1) o di un'ispezione si rilevino problemi di sicurezza non gestiti dal manutentore, l'autorità competente non può ignorare questa evidenza e deve mettere in atto quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza. Ciò non esonera, evidentemente, il manutentore dal dover mettere in atto tutte le misure previste dalla normativa in materia di sicurezza qualora rilevi, ovviamente a monte dell'invio del RCEE al CURMIT, problemi di sicurezza.

Più precisamente, come specificato nelle note per la compilazione dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al D.M. 10 febbraio 2014, ripresi e modificati solo in parte dal DDPF 61/EFR del 4 giugno 2015 e dai successivi DDFP 125/2019 e 84/2020, il tecnico che effettua la manutenzione deve indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. In ogni caso, nell'eventualità di carenze che possono arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni, il manutentore deve mettere fuori servizio l'apparecchio e diffidare il Responsabile dall'utilizzare lo stesso. Con riferimento a quanto sopra riportato è interessante anche quanto enunciato dalla Direttiva gas della Procura di Milano del 10 giugno 2015, che in merito dice: *“Nel caso in cui l'impianto non possa funzionare, il manutentore, al fine di trasmettere un'esatta percezione del pericolo al conduttore-responsabile dell'impianto, compilerà la prescrizione nella quale verrà chiaramente riportato che l'impianto è pericoloso e che pertanto non dovrà essere rimesso in servizio sino all'eliminazione dei problemi riscontrati; il conduttore dell'impianto dovrà attenersi a quanto prescritto. Se il manutentore non adotta tali cautele ed attesta falsamente l'esito positivo della manutenzione, potrà essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 481 c.p.”*.

Detto ciò, eccezionalmente, può appunto sempre verificarsi che il manutentore non rispetti in pieno quanto sopra detto e non chiuda l'impianto né faccia alcuna diffida. In questo caso, l'autorità competente per le ispezioni o, se nominato, l'organismo esterno, che è tenuto a controllare il RCEE, riscontrando un'anomalia grave che ritenga possa arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni, senza che il manutentore abbia prescritto la chiusura dell'impianto (nello specifico, senza che nel campo “l'impianto può funzionare” sia stata messa la spunta su “No”), non può certamente far finta di nulla.

Per questi motivi il comma 2, lettera a), dell'art. 7 della L.R. 19/2015 specifica: *“qualora si rilevino carenze (nel RCEE) che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio, il quale, anche mediante l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico”*.

Ciò premesso, si individuano di seguito le procedure da seguire in caso di distacco del gas per ragioni di sicurezza.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI DISTACCO DEL GAS PER PERICOLO IMMEDIATO RICONTRATO IN ACCERTAMENTO/ISPEZIONE

Caso 1: Fase di accertamento documentale - art. 7, comma 2, LR 19/2015: *si individuano carenze che determinano grave pericolo senza che il manutentore abbia individuato la specifica prescrizione o eventuali raccomandazioni risolutive al riguardo.*

Si effettua una ispezione in campo avvisando il Comune che eventualmente ordina la disattivazione dell'impianto. Ovviamente, se l'autorità competente è la Provincia, occorre considerare quanto segue: la responsabilità della chiusura dell'impianto per questioni di sicurezza è in capo al Sindaco, che la rende operante tramite un'apposita ordinanza di chiusura secondo il T.U. degli Enti Locali (la Provincia non può emettere l'ordinanza di chiusura), quindi l'autorità competente o l'organismo esterno deve per forza avvisare il Comune competente (se l'autorità competente è il comune stesso la comunicazione avviene tra uffici dello stesso Ente). Spetta quindi al Sindaco di decidere come procedere successivamente alla comunicazione. Il Sindaco però, come indicato nel comma 2, lettera a), dell'art. 7 della L.R. 19/2015 può avvalersi proprio di un ispettore dell'Autorità Competente/Organismo Esterno per accertare le condizioni dell'impianto. I costi di quest'ultimo intervento, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 7 della l.r. 19/2015, sono in carico all'utente controllato.

L'autorità competente per le ispezioni, o se presente l'organismo esterno, procede alla disattivazione dell'impianto su CURMIT (disattivando tutti i relativi generatori).

Riattivazione:

1. Se il distributore, su eventuale indicazione del Comune, ha provveduto al distacco dell'utenza, il responsabile richiede al distributore la riattivazione utenza ai sensi della Delibera AEG (ora ARERA) del 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas e delle linee guida CIG n. 12 di maggio 2020, nonché della l.r. 19/2015, presentando la prevista documentazione, più quanto eventualmente richiesto dall'ordinanza sindacale di distacco utenza;
2. Il responsabile invia all'autorità competente per le ispezioni, o se presente all'organismo esterno, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, corredata di Di.Co. ove necessaria in base alla normativa vigente*, rilasciata successivamente agli interventi di adeguamento tecnico volti a rimuovere le condizioni di pericolosità;
3. Il soggetto esecutore riattiva l'impianto sul CURMIT (scheda 1.bis e 4.1bis);
4. La ditta installatrice/manutentrice provvederà ad aggiornare il CURMIT, trasmettendo il RCEE di riattivazione impianto: la procedura di riattivazione si intende conclusa solo con la trasmissione di tale RCEE, prevista dall'art. 9, comma 3 della l.r. 19/2015.

Caso 2: Fase di Ispezione - art. 8 comma 17, LR 19/2015: *l'ispettore riscontra pericolo immediato durante l'ispezione in campo e prescrive la disattivazione dell'impianto avvisando l'Autorità competente, o se presente l'organismo esterno, e il Comune interessato.*

L'autorità competente, o se presente l'organismo esterno, procede alla disattivazione dell'impianto su CURMIT (disattivando tutti i relativi generatori).

Riattivazione:

1. Se il distributore, su eventuale indicazione del Comune, ha provveduto al distacco dell'utenza, il responsabile richiede al distributore la riattivazione utenza ai sensi della Delibera AEG (ora ARERA) del 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas, e delle linee guida CIG n. 12 di maggio 2020, nonché della l.r. 19/2015, presentando la prevista documentazione più quanto eventualmente richiesto dall'ordinanza sindacale di distacco utenza;
2. Il responsabile invia all'autorità competente per le ispezioni, o se presente all'organismo esterno, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, corredata di Di.Co. ove necessaria in base alla normativa vigente*, rilasciata successivamente agli interventi di adeguamento tecnico volti a rimuovere le condizioni di pericolosità;
3. Il soggetto esecutore riattiva l'impianto sul CURMIT (scheda 1.bis e 4.1bis);
4. La ditta installatrice/manutentrice provvederà ad aggiornare il CURMIT, trasmettendo il RCEE di riattivazione impianto: la procedura di riattivazione si intende conclusa solo con la trasmissione di tale RCEE, prevista dall'art. 9, comma 3 della l.r. 19/2015.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI DISTACCO DEL GAS PER PERICOLO IMMEDIATO O INCIDENTE SU SEGNALAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

Caso 3: distacco ad opera dei Vigili del Fuoco o del gestore della rete di distribuzione a seguito di fuga di gas, intossicazione, incidente o nei casi previsti dalla DGR 1566/2016 (crollo, inagibilità o sgombero degli edifici):

Il Comune o il gestore della rete di distribuzione trasmette all'autorità competente per le ispezioni, o se presente all'organismo esterno, il provvedimento di distacco. L'autorità competente o l'organismo esterno provvede a disattivare l'impianto termico su CURMIT; è opportuno che il Comune o il gestore della rete di distribuzione indichi nella comunicazione il codice impianto o quantomeno il PDR/POD per poter individuare correttamente l'impianto (per le procedure connesse è possibile far riferimento alla Direttiva della Procura di Milano in tema di tutela della pubblica incolumità del 10 giugno 2015).

Riattivazione:

1. Il Comune o il gestore della rete di distribuzione comunica all'autorità competente per le ispezioni, o se presente all'organismo esterno, la revoca del provvedimento di distacco;
2. Se richiesto dal distributore ai fini della riattivazione dell'utenza, il responsabile richiede a quest'ultimo la riattivazione ai sensi della Delibera AEG (ora ARERA) del 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas, e delle linee guida CIG n. 12 di maggio 2020, nonché della l.r. 19/2015, presentando la prevista documentazione, più quanto eventualmente richiesto dall'ordinanza sindacale di distacco utenza;
3. Il soggetto esecutore riattiva l'impianto sul CURMIT (scheda 1.bis e 4.1bis);
4. La ditta installatrice/manutrice provvederà ad aggiornare il CURMIT, trasmettendo il RCEE di riattivazione impianto: la procedura di riattivazione si intende conclusa solo con la trasmissione di tale RCEE, prevista dall'art. 9, comma 3 della l.r. 19/2015.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI DISTACCO DEL GAS SENZA CHE SIA STATO ACCERTATO UN PERICOLO IMMEDIATO

Caso 4: Fase di Ispezione - art. 8 comma 8, LR 19/2015: seconda ispezione non effettuata per responsabilità del responsabile impianto.

L'autorità competente per le ispezioni, o se presente l'organismo esterno, informa il Comune della presenza di un impianto/generatore potenzialmente pericoloso, nonché il gestore della rete di distribuzione che procederà al distacco dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 164/2000.

L'autorità competente, o se presente l'organismo esterno, procede alla disattivazione dell'impianto su CURMIT (disattivando tutti i relativi generatori).

Riattivazione:

1. Il responsabile richiede al distributore la riattivazione utenza ai sensi della Delibera AEG (ora ARERA) del 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas, e delle linee guida CIG n. 12 di maggio 2020, nonché della l.r. 19/2015, presentando la prevista documentazione più quanto eventualmente richiesto dall'ordinanza sindacale di distacco utenza;
2. Il responsabile richiede all'autorità competente per le ispezioni, o se presente all'organismo esterno, la riattivazione dell'impianto sul CURMIT, inviando copia della richiesta riattivazione utenza presentata al distributore, corredata del modello A12 previsto dalle linee-guida CIG 12/2020;
3. Il soggetto esecutore riattiva l'impianto sul CURMIT (scheda 1.bis e 4.1bis);
4. La ditta installatrice/manutrice provvede ad aggiornare il CURMIT, trasmettendo il RCEE di riattivazione impianto: la procedura di riattivazione si intende conclusa solo con la trasmissione di tale RCEE, prevista dall'art. 9, comma 3 della l.r. 19/2015.

Caso 5: Fase di Ispezione - art. 8 comma 23, LR 19/2015: mancato adeguamento rilevato durante seconda ispezione (nella prima è già stata rilevata una anomalia per cui è stato richiesto l'adeguamento. Non essendo pervenuto l'adeguamento è stata fissata una seconda ispezione).

L'autorità competente per le ispezioni, o se presente l'organismo esterno, avvia il procedimento sanzionatorio e informa il gestore della rete di distribuzione che procederà al distacco dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs 164/2000.

L'autorità competente, o se presente l'organismo esterno, procede alla disattivazione dell'impianto su CURMIT (disattivando tutti i relativi generatori).

Riattivazione:

1. Il responsabile richiede al distributore la riattivazione utenza ai sensi della Delibera AEG (ora ARERA) del 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas, e delle linee guida CIG n. 12 di maggio 2020, nonché della l.r. 19/2015, presentando la prevista documentazione;
2. Il responsabile invia all'autorità competente per le ispezioni, o se presente all'organismo esterno, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, corredata di Di.Co. ove necessaria in base alla normativa vigente*;
3. Il soggetto esecutore riattiva l'impianto sul CURMIT (scheda 1.bis e 4.1bis);
4. La ditta installatrice/manutentrice provvede ad aggiornare il CURMIT, trasmettendo il RCEE di riattivazione impianto: la procedura di riattivazione si intende conclusa solo con la trasmissione di tale RCEE, prevista dall'art. 9, comma 3 della l.r. 19/2015.

NOTE:

* La relazione di conformità (Di.Co) deve essere presentata solo quando previsto dalla normativa. Nello specifico, il D.M. 37/2008 all'art.7, comma 1, prescrive: *"Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6"*. In questa prescrizione si parla genericamente di lavori. L'art. 10 dello stesso D.M. specifica poi: *"La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (montacarichi)"*. In base a questo disposto, solo per i lavori di manutenzione straordinaria si dovrà obbligatoriamente rilasciare la Dichiarazione di Conformità da parte di Imprese abilitate. Sempre il D.M. 37/2008, all'art. 2, comma d), specifica cosa si intende per ordinaria manutenzione: *"gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore"*.

Questa generica descrizione viene dettagliatamente precisata dalla UNI 7128/2015 che all'art. 10, comma 10.7.2 precisa: *"manutenzione straordinaria: intervento che comporta la sostituzione di parti quali le tubazioni, gli accessori (rubinetti, gomiti, raccordi ecc.), i collegamenti degli apparecchi fissi ed a incasso, nonché la realizzazione o la modifica delle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione (o aerazione) del locale di installazione dell'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per l'evacuazione dei prodotti della combustione."* La definizione comprende anche i casi di smontaggio e successivo rimontaggio di parti al fine, ad esempio, di ripristinare la tenuta. In base a quanto sopra dettagliato, è chiaro che la Di.Co non va compilata in caso di opere di manutenzione ordinaria, distinguendo gli interventi come previsti dal D.M. 37 e dalla UNI 7128.